

COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17
DEL 18.06.2005.

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Pievebovigliana, adagiata in collina a 439 m.s.l.m., é paese pedemontano dei Sibillini e nell'omonimo Parco Nazionale.

I segni dell'uomo risalgono a tempi antichissimi: insediamenti, vasellame del neolitico, materiale fittile appartenente all'età del ferro, dimostrano che l'uomo primitivo scelse a sua dimora la valle del Chienti e dei suoi affluenti, tra cui il Fornace, da cui parte la storia del paese.

Il nome "Pievebovigliana" racchiude secoli di storia: in pieno medioevo, probabilmente nel periodo carolingio, il prenome "plebs" si antepose all'antico "bovellianum" per indicare un territorio a popolazione sparsa che qualcuno ha riferito a insediamenti di origine gallica, diventato poi "pagus" romano e "plebs" cristiana; alla civiltà gallica si legherebbe il culto del bove, poi raffigurato nello stemma comunale (un bove in campo d'argento), ci si riferirebbe anche la seconda parte del nome, così come la centuriazione romana della valle del Fornace rimanda ad epoche in cui nella zona si allevavano buoi. La latinità del vocabolo "Bovellianus" può far pensare al nome di un proprietario romano abitante in questa terra.

Durante il periodo delle Signorie, Pievebovigliana fu tributaria completamente alla vicina potente famiglia Da Varano, così che la sua storia é strettamente legata alle alterne vicende del ducato: le mura del castello del XIV sec., il castello di Beldiletto, casa Marchetti e la torre colombaia sono la testimonianza viva della presenza dei Da Varano nel territorio.

Entrata a far parte del Regno d'Italia, dopo essere stata sotto il dominio pontificio, nell' '800-'900 la sua stabilità politica fu assicurata da famiglie nobili e borghesi che, esercitando le funzioni pubbliche, favorirono l'evoluzione del sistema economico tradizionale, basato esclusivamente sull'agricoltura e sulla trasformazione di alcuni suoi prodotti, con l'avviamento di manifatture.

La coltivazione della canapa alimentò la tessitura domestica, di cui oggi rimangono solo alcuni esempi per salvare la tecnica, espressione della creatività umana, utilizzata da millenni. Pievebovigliana oggi non ha perso la memoria del suo passato. Il museo, la chiesa, la cripta e il castello sono l'espressione di una cultura che non muore, in una valle, quella del Fornace, che ha un avvenire poggiato sulla valorizzazione dei tesori del passato e proteso ad offrire in un ambiente incontaminato, serenità e genuinità di valori.

Nel palazzo comunale il museo "R. Campelli", la sala consiliare con le collezioni di Gino Marotta (pittore-scultore) e le xilografie di Maria Ciccotti, sono una testimonianza di un paese ricco di sensibilità per l'arte.

Pievebovigliana ha una struttura economica tradizionale di tipo agricolo artigianale; un'agricoltura di sussistenza accompagnata da un artigianato scaturito dall'esigenza di provvedere alle diverse necessità della vita quotidiana.

Il paese é rinomato in tutta Italia per la produzione di liquori, per la tessitura al telaio su disegni antichi, per la lavorazione artigianale del legno e del miele.

La popolazione attiva é impegnata in tutti i settori: primario, secondario e terziario di tutta l'area del maceratese.

2. Il Comune di Pievebovigliana è ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento ed in particolare del principio di sussidiarietà, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali. L'autogoverno della comunità si realizza coi poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

4. Il Comune è un ente democratico, che crede nei principi europeistici.

5. Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario organizzato sulla base di un federalismo solidale fondato sul principio dell'autonomia degli enti locali.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità provinciale, regionale e nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la promozione di una cultura di pace e collaborazione internazionale e di integrazione razziale;

f) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative, che assicurino le condizioni di pari opportunità;

g) la promozione di attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riferimento alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

h) la promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio, attraverso la riduzione di ogni forma di inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso equo delle risorse, i diritti e le necessità di oggi e delle generazioni future;

i) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale delle maternità e delle paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; la garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

l) il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre, nella propria autonomia, alle determinazioni degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Marche, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una miglior qualità, efficienza ed economicità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti borgate, frazioni, agglomerati, storicamente riconosciute dalla comunità: BELDILETTO, CONVENTO, CAMPI, QUARTIGNANO, BOCCA FORNACE, S. ANDREA, ISOLA, ROCCAMIA, FRONTILLO, COLLE FABBRI, FIORENTINI, LAGO DI BELDILETTO, S. GIOVANNI, FIANO, GALLAZZANO, COLVENALE, COLLE S. BENEDETTO, VALLE DEI LATI, CESI, VILLARELLA, CUPA, S. MAROTO, S. GIUSTO, S. MARIA MADDALENA, SPINETE, MONASTERO, PECCIANE, PALAZZO.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 25 ed è confinante con il comune di FIORDIMONTE, CALDAROLA, PIEVE TORINA, MUCCIA, CAMERINO, FIASTRA.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Le modifiche della denominazione delle borgate e delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare ai sensi dell'art. 18.

ART. 5 ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dei regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la capacità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome comunale di Pievebovigliana.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. Il Comune di Pievebovigliana ha stemma e gonfalone rappresentanti un bove in campo aperto.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 7 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. La modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 8 PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazione di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il diritto di partecipazione alla vita pubblica locale è, altresì, riconosciuto e con le stesse forme al cittadino dell'Unione Europea ed allo straniero regolarmente soggiornante.

ART. 9 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sopraindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. I competenti regolamenti stabiliscono quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e dei solleciti pervenuti deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta ovvero i responsabili, secondo le rispettive competenze, possono concludere accordi coi soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.10 ISTANZE

1. I cittadini, i Consiglieri, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 11 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata in forma scritta al Sindaco, il quale la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi consiliari.
4. L'organo competente deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di qualsiasi petizione.
5. Se tale termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
6. Solo per le petizioni provenienti da più di 50 cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Sindaco, il Sindaco è tenuto ad informarne il Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. La procedura si chiude in ogni caso con un procedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 12 PROPOSTE

1. 50 cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Sindaco possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente, corredate dai pareri necessari.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, adottare le sue determinazioni in via formale entro ulteriori 60 giorni e renderle note ai primi 3 firmatari.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO III ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

ART. 13 ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale ad istanza delle interessate registra le associazioni, che operano sul territorio comunale, comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili coi principi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dallo Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

ART. 14 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative, che incidono sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

ART. 15 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite nell'apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART.16 VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a particolare rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il gruppo di volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontaria e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro miglior riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART.17 FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Comune, per la consultazione dei cittadini su problemi specifici, si avvale degli strumenti previsti dallo Statuto e disciplinati dal regolamento.
2. Si individuano in ogni caso le seguenti forme di consultazione:
 - a) convocazione di assemblee generali o parziali, di frazione, dei cittadini;
 - b) convocazione di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, per i settori di competenza;
 - c) udienza pubblica di almeno 50 cittadini richiedenti aventi diritto al voto per l'elezione del Sindaco.
3. Le assemblee sono presiedute dal Sindaco o suo delegato.

CAPO IV REFERENDUM ED ACCESSO

ART. 18 REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum nelle seguenti materie:
 - a) tributi locali e tariffe;
 - b) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
 - c) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

- d) regolamento interno del Consiglio comunale;
- e) questioni concernenti persone;
- f) atti e/o provvedimenti eseguiti o in corso di esecuzione.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15 % del corpo elettorale aventi diritto al voto per l'elezione del Sindaco
- b) il 50% più uno dei Consiglieri comunali.

4. Un gruppo di elettori in numero non inferiore a 30 può costituirsi quale Comitato Promotore di Referendum e presentare istanza per la raccolta delle firme, indicando con chiarezza l'oggetto del quesito. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale e vistati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula, i moduli devono indicare i nomi dei promotori. La richiesta non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

5. Il quesito da sottoporre a consultazione referendaria viene sottoposto ad esame di ammissibilità a cura del Comitato dei Garanti per il Referendum. Tale comitato è istituito presso l'ufficio comunale per le elezioni. Esso è presieduto dal Difensore Civico e composto inoltre da due garanti nominati dal Consiglio con voto limitato tra una rosa di quattro nominativi proposti dal difensore civico. In caso di vacanza dell'Ufficio di Difensore civico, le competenze anzidette sono svolte dal segretario comunale, mentre l'indicazione dei garanti è assegnata all'iniziativa del Consiglio. A tale processo di ammissibilità può partecipare come uditore un rappresentante del Comitato promotore.

6. In caso di esito positivo dell'esame, il Consiglio comunale delibera l'indizione del Referendum.

7. I Referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno. La data è indicata con provvedimento del Sindaco. Non possono essere proposti referendum, né ricevute richieste nel periodo intercorrente tra la data di effettuazione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.

8. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

9. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme vigenti per l'elezione del Consiglio, con l'attribuzione alla Giunta delle competenze e delle funzioni che la legge assegna al Ministero dell'Interno.

10. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, tre scrutatori, di cui uno designato dal presidente riveste le funzioni di vicepresidente, e un segretario.

11. Alle operazioni di voto e scrutinio possono assistere un rappresentante di ogni gruppo presente in consiglio ed un rappresentante del Comitato promotore.

12. Le schede sono predisposte dalla Giunta e contengono il quesito letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.

13. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

14. Presso il Segretario comunale è costituito, entro 30 giorni dalla data del provvedimento del Sindaco, l'Ufficio comunale per il Referendum, composto da due garanti, nominati dal Consiglio con voto limitato a garanzia della rappresentatività delle minoranze. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale.

15. L'Ufficio comunale per il Referendum, sulla base dei verbali trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di scrutinio, all'esame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti e infine alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

16. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione hanno partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

17. L'Ufficio comunale per il Referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

18. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo

ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti riservati per espresse disposizioni di legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, quando la loro decisione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone gruppi o imprese.

3. Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al pagamento delle spese.

ART. 20 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici, con le limitazioni previste dall' articolo 19.

2. L'ente deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati.

CAPO V DIFENSORE CIVICO

ART.21 NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti. Restano comunque salve la fattispecie previste dall'art.26 del presente Statuto.

2. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART. 22 INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della comunità montana e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese, che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde le qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.
4. Il difensore può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

ART. 23 MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, completo di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per un buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino, che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. Se l'amministrazione adotta un atto difforme dai suggerimenti del difensore, ha l'obbligo di specificarne le motivazioni. Il difensore può chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. In tal caso il Sindaco è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
7. Il difensore civico esercita altresì il controllo sulle deliberazioni comunali, nelle ipotesi disciplinate dalla legge.
8. Tutti i Responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

ART.24
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.
3. In caso di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

ART.25
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità pari ad un terzo della indennità di carica del Sindaco.

ART. 26
DIFENSORE CIVICO SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i comuni della circoscrizione, dal Consiglio della comunità ed assolvere le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità Montana. Il difensore civico può altresì essere eletto fra due o più comuni previo accordo e convenzionamento tra gli stessi.

CAPO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 27
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 28
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 29 CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
2. A tal fine il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva una convenzione che, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell' art.28, deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio agli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente nel rispetto delle norme vigenti.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si applicano le norme delle aziende speciali..

ART.30 UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui all'art. 27 e dei principi della legge sull'ordinamento delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività

ART.31 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alle realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quale il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO SECONDO **ORDINAMENTO STRUTTURALE DELL'ENTE**

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

ART.32

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART.33

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, perseguendo gli obiettivi dell'efficienza, della trasparenza e della democraticità del dibattito.
4. La Presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco. In caso di sua assenza, tali funzioni sono assunte dal Vicesindaco o, se impossibilitato dall'Assessore più giovane di età, purché consiglieri.

ART. 34

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, anche tramite la consultazione ed il contributo delle forze sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà con altri enti pubblici nel rispetto dei programmi concordati e dei principi di produttività, efficienza ed utilità sociale.
6. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
7. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche nel rispetto del principio di pari opportunità, e provvede alla nomina degli stessi, nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
8. Qualora si proceda alla nomina di più rappresentanti, uno dei nominativi è riservato alla minoranza ed eletto con modalità, che garantiscano l'esercizio di detto diritto.
9. Salva ogni altra attribuzione attribuita dalla legge.

ART. 35

LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il

Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio entro il mese successivo sottopone tale atto a votazione finale.

4. Con cadenza annuale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare le linee programmatiche nel corso del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche, che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART.36

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio, nonché commissioni per le pari opportunità.. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e a votazioni separate. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento o in mancanza di questo nell'atto costitutivo della Commissione stessa.

3. La deliberazione di istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, gli organi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Nessun compenso è riconosciuto ai Consiglieri Comunali facenti parte delle Commissioni.

ART.37

PREROGATIVE, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, istanze, petizioni, interpellanze e proposte di deliberazioni e/o mozioni. Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza ispettiva in sede di Consiglio ovvero per iscritto.

3. La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla giunta su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune di Pievebovigliana, da sottoporre al voto del Consiglio entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione al Sindaco. Sulla mozione sono ammessi solo l'intervento di uno dei proponenti e le dichiarazioni di voto, secondo modalità e tempi ristretti fissati dal regolamento, da svolgersi nella parte

finale di ogni seduta di Consiglio.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati con regolamento.

6. L'esame della proposta di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

7. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco, che si trovino assoggettati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

10. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giusto motivo dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza da consigliere con contestuale avviso, ad opera del Presidente del consiglio all'interessato, che può far prevenire le sue osservazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.

11. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla relativa surrogazione.

12. Almeno un quinto dei Consiglieri assegnati può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale presentando formale proposta di delibera o di mozione da iscrivere all'ordine del giorno. Le proposte che comportano oneri finanziari debbono prevedere la copertura di bilancio ed il Sindaco deve curare che siano sottoposte con il corredo dei pareri di legge.

ART. 38

FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio disciplina con il regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

2. Il regolamento del Consiglio è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, in prima votazione ed ad maggioranza assoluta nella votazione successiva.

3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio dovrà prevedere, tra l'altro, i seguenti principi fissati in questo statuto:

a) la consegna ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, dall'avviso di comunicazione con l'elenco degli oggetti da trattare, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, utilizzando all'uopo ogni mezzo di trasmissione (posta, fax, e-mail) che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima dell'adunanza;

b) la validità della riunione con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, eventualmente arrotondata per eccesso, in prima convocazione, e con la presenza di almeno quattro consiglieri in seconda convocazione; nel numero dei consiglieri assegnati si computa il Sindaco;

c) il deposito, due giorni prima di ciascuna seduta, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque entro le 24 ore antecedenti

l'adunanza;

d) la determinazione del tempo da dedicare per ogni seduta alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e del tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) i casi e le modalità per la convocazione in forme aperte alla partecipazione diretta dai cittadini.

ART. 39

GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART.40

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta l'attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle discipline fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle sue attività.

ART 41

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori, dal medesimo discrezionalmente stabilito, non inferiore a due e non superiore a quattro. Ad essi il Sindaco può conferire specifiche deleghe.

2. Il Sindaco può attribuire agli assessori, in uno con la delega e limitatamente a tali materie, la rappresentanza legale dell'ente. Tale attribuzione viene meno con la cessazione o revoca della delega.

3. Prima dell'insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco nomina i componenti la Giunta comunale, tenendo conto del principio di pari opportunità, tra cui il Vicesindaco. Possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di due, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

5. Il Sindaco può revocare gli Assessori e procedere, qualora ritenuto opportuno, alla loro sostituzione, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed al Segretario comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ART.42 FUNZIONAMENTO

1. Le modalità di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
2. La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, la giunta è presieduta dall'Assessore più giovane d'età.
5. Le sue riunioni non sono aperte a terzi, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.
6. Nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vicesindaco e degli assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità.

ART.43 COMPETENZE

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio ed al Sindaco.
2. La Giunta opera in modo collegiale ed in particolare:
 - a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge e dal regolamento di contabilità ai responsabili delle aree ;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, ad enti e persone;
 - d) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - e) assegna le risorse e gli obiettivi ai responsabili delle aree, su proposte del direttore generale, ove presente, o della conferenza degli stessi responsabili;
 - f) approva le tariffe e le aliquote nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
 - g) dispone l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - h) autorizza ad agire o resistere in giudizio per ogni tipo di giurisdizione o grado di giudizio; approva gli accordi di contrattazione decentrata; salva ogni altra attribuzione conferita dalla legge.

ART. 44 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, computando tra gli assegnati il Sindaco, eventualmente arrotondata per eccesso ed a maggioranza dei votanti, non computandosi tra questi gli astenuti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, in regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale

non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART.45

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica .

2. Il Sindaco è l'organo responsabile del Comune, di cui ha la rappresentanza. E' membro del Consiglio comunale.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all' ufficio.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune.

ART.46

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Il Sindaco:

a) sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare le attività degli organi comunali;

b) dirige l'attività della Giunta, mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale;

c) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, con proprio decreto da adottarsi entro 10 giorni dalle elezioni;

d) comunica le nomine di cui al punto precedente al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;

e) può revocare uno o più assessori con apposito motivato decreto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento;

f) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto del principio di pari opportunità; le suddette nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

g) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo, nonché lo revoca con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio;

h) conferisce e revoca al Segretario comunale, ove lo ritenga opportuno e previa deliberazione di Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

i) nomina i Responsabili di aree, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

l) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, ove nominato, ed ai Responsabili di aree in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi, indicandone le priorità;

m) coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e

- generali degli utenti;
- n) ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni;
 - o) provvede ad assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
 - p) fissa la data di convocazione e convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - q) emana le ordinanze contingibili ed urgenti, nei casi emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza previsti dalla legge;
 - r) nomina i membri delle commissioni comunali e di quelle commissioni per le quali la competenza non è attribuita al Consiglio;
 - s) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - t) vigila sul servizio di Polizia Municipale;
 - u) rappresenta in giudizio l'ente, in ogni tipo e grado di giudizio;
 - v) vieta l'esibizione degli atti nei casi previsti dal presente Statuto all'art. 19 comma 2°; salva ogni altra attribuzione conferita dalla legge.

ART.47

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi degli uffici, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune nonché presso le istituzioni, le aziende speciali e le società appartenenti all'ente.

ART.48

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
- a) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli altri organismi pubblici che presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART.49

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatagli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quello, che possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ad un consigliere per l'esercizio delle predette funzioni nelle frazioni del

comune.

4. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi del ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART.50

DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO PERMANENTE

1. Le dimissioni del Sindaco, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina del commissario ai sensi della legge vigenti.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco, che vi provvede di intesa coi gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione.

ART.51

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Segretario Comunale.

2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivo.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

5. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

ART.52

IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.59 D.Lgs 267/2000.

2. Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione provvede l'Assessore più giovane d'età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

CAPO II ORGANI BUROCRATICI

ART.53 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale del soggetto;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART.54 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa, attribuita al Direttore generale, ove presente, ed ai responsabili delle aree e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I settori ed i servizi operano sulla base delle individuazioni delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART.55 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le forme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici, servizi e aree e tra questi e il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire coerentemente coi fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito

regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con la rappresentanza sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART.56

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il funzionario responsabile e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee per preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART.57

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo avere stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. Le funzioni di direttore generale possono, altresì, essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale senza i limiti di cui al comma precedente.

3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

ART. 58

RESPONSABILI DI AREE E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento di organizzazione individua i soggetti cui possono essere attribuiti a seguito di provvedimento motivato del Sindaco le funzioni di responsabile di aree e di servizio.

2. I responsabili provvedono ad organizzare le aree e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge e dal regolamento di organizzazione provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. **(abrogato)**

5. Il responsabile dell'ufficio tributi può stare in giudizio in nome e per conto dell'ente qualora nei confronti dello stesso sia stato proposto ricorso dinanzi alle commissioni tributarie e la giunta comunale abbia stabilito con proprio atto di resistere in giudizio.

ART.59**INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

1. Il Sindaco può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di aree e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell' art. 110 del Dlgs 267/2000.
2. Il Sindaco, nelle forme e coi limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può disporre al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e di funzionari direttivi, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART.60**COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. Il Sindaco può attribuire incarichi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione.

ART.61**SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabili dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART.62**FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Predisporre programmi e relazioni di carattere intersettoriale, sulla base di direttive ricevute dagli organi di governo. Predisporre proposte da sottoporre al Sindaco. Provvede nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dai criteri stabiliti dal Sindaco, all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico, tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatta salva la competenza del Sindaco, prevista dalla legge. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dai regolamenti e dagli accordi in materia. Ha la direzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari superiori

alla censura. Definisce i conflitti di competenza tra le diverse aree.

3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco o dalla legge.

ART.63

VICESEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario comunale, che collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART.64

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale il Responsabile di aree, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un Responsabile di aree la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART.65

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore o dal dipendente, l'ente si rivale, agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente, che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni, il cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del consiglio che hanno partecipato all'atto dell'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 66**RESPONSABILITA' CONTABILE**

1. Il tesoriere o ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO TERZO**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA****CAPO I****SERVIZI****ART.67****OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune ed i dipendenti, responsabili delle aree o servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART.68**SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.69**AZIENDE SPECIALI**

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la miglior qualità dei servizi.

ART.70

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

ART.71

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, prive di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell' istituzione. il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell' istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali o pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

CAPO II

I CONTROLLI

ART.72

CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art.147 del D.Lgs n.267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1 comma 2 del

D.Lgs n.286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi settori di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

ART.73

REVISORE DEL CONTO

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento di contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alle sfere delle sue competenze.

4. Il regolamento di contabilità può prevedere ampliamenti delle sue funzioni.

ART.74

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto delle operazioni di controllo economico- finanziario.

2. Il controllo di gestione deve accertare periodicamente:

a) lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti e dei proventi;

c) l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione amministrativa.

3. Le operazioni eseguite direttamente dai Responsabili di aree o da un organo terzo e le loro risultanze sono rese note alla Giunta Comunale ed al Direttore Generale per i provvedimenti di competenza.

ART.75

NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il regolamento di organizzazione disciplina la composizione e le funzioni del nucleo di valutazione.

2. Ad esso compete, anche avvalendosi dei referti del controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che svolgono le funzioni di Responsabile delle aree.

3. Ad esso può, altresì, essere attribuito il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

CAPO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART.76 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Sindaco per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposte, entro 15 giorni dalla data di esecutività, a forme di pubblicità, che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART.77 REGOLAMENTI

1. Il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta ad ogni Responsabile delle aree, alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.12 del presente Statuto.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
4. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
5. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti.

ART.78 TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. I regolamenti e gli atti amministrativi in genere aventi contenuto tributario devono essere ispirati ai seguenti principi:
 - a) chiarezza e trasparenza delle disposizioni e degli atti, obbligo di motivazione e mai per relationem;
 - b) impossibilità di prevedere adempimenti a carico del contribuente, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore o dall'adozione del provvedimento;
 - c) massima ed agevole informazione dei loro contenuti, nonché di ogni fatto o circostanza d'interesse per il contribuente;
 - d) garanzia della riservatezza dell'atto, nei confronti dei terzi;
 - e) divieto di richiedere documenti ed informazione in possesso di altre amministrazioni, indicate dal contribuente;
 - f) obbligo di richiedere chiarimenti ed eventuali documenti mancanti, quando sussistono incertezze sulle dichiarazioni rese;
 - g) collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e contribuente;
 - h) previsione delle facoltà di interpello e di compensazione.

ART.79 NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto approvato ai sensi di legge entra in vigore trenta giorni dopo la ripubblicazione all'albo pretorio.
2. Il presente Statuto sostituisce ed abroga il precedente adottato con delibera di C.C. n. 14 del 15/06/1991 esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. in data 10/09/1991 prot. n. 7093/1 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 117 (supplemento n. 51) del 21 ottobre 1991 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pievebovigliana dal 21/10/1991 al 21/11/1991.
3. Lo Statuto è divulgato con ogni possibile mezzo e con particolare attenzione verso gli studenti.